CAMERA DEI DEPUTATI N. 2387-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORI: **RICCIO** E **AMATUCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MORO)

nella seduta del 12 luglio 1956

—

Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale

Presentata alla Presidenza il 4 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In applicazione della norma 13, 2° capoverso della Costituzione, con la legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale, sono stati indicati i casi di necessità ed urgenza, in cui l'autorità di pubblica sicurezza può procedere al fermo di indiziati dal reato. Non venne regolato il fermo di polizia per le persone socialmente pericolose per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica, in quanto non si ritenne sede appropriata la riforma del Codice di procedura penale. E quanto al fermo di indiziati dal reato, esso è venuto collegato al mandato di cattura nel senso che la pubblica sicurezza ne ha potere soltanto quando procede per reato, per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Questo, a norma dell'articolo 253, deve essere emesso contro l'imputato:

1°) di delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2°) di delitto, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo di cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del Codice penale, ovvero l'ergastolo;

3°) di alienazione o acquisto di schiavi;

4°) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, preveduto dall'articolo 446 del Codice penale;

5°) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del Codice penale.

Sicché, per reati gravissimi (come la rapina, la concussione, il peculato, l'estorsione, la violenza carnale, il furto pluriaggravato, le lesioni gravi, ecc.) essendo facoltativo il mandato di cattura, non è dato

il potere di fermo. La norma aveva portato vivaci discussioni e preoccupazioni; ma la sua applicazione ha rivelato dannose incertezze ed inceppi eccessivi per l'accertamento della verità.

È apparsa indispensabile una modificazione.

Se, invero, la limitazione dei casi di obbligatorietà del mandato di cattura non porta, in pratica, ad un indebolimento della difesa della collettività, in quanto, negli altri casi il magistrato, che ha la maggiore discrezionalità può emettere il mandato in considerazione della gravità del reato o della capacità a delinquere e della pericolosità dell'imputato; non così, si ha, invece, per il fermo, in quanto non è dato alla pubblica sicurezza la facoltà di fermare gli indiziati in casi diversi da quelli tassativamente stabiliti, nonostante la gravità oggettiva o soggettiva del reato.

Il parallelismo tra mandato di cattura e fermo, inoltre, non trova giustificazione, trattandosi di istituti, alla cui base sono diverse situazioni e differenti necessità processuali. Ridotte come sono le ipotesi di obbligatorietà di mandato di cattura, l'istituto del fermo è venuto sostanzialmente ad essere svuotato dalla sua utile portata, con gravi conseguenze sulla acquisizione della prova, e, comunque, sulla amministrazione della giustizia. A superare gl'inconvenienti verificatisi, nonché ad eliminare l'allarme della coscienza pubblica ed a garantire una migliore tutela della collettività, è indispensabile svincolare il fermo della obbligatorietà del mandato di cattura, stabilendo che esso può essere operato nel caso di reato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni e una pena più grave, o quando si tratti di persone, che per i loro precedenti sono socialmente più pericolose o non hanno residenza nel territorio dello Stato.

Le disposizioni, concernenti la durata del fermo e la garanzia del fermato rimangono inalterate.

La sostituzione, nel primo comma della locuzione: « le persone gravemente indiziate da reato » con l'altra: « persone, su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato », tende a mettere in maggior rilievo l'indispensabile carattere di fondatezza, che devono avere gli indizi; senza di che, arbitrario sarebbe il fermo.

Le modifiche proposte vanno approvate, in quanto, pur nell'ambito della norma costituzionale, tendono a rafforzare la difesa sociale ed a garantire il corso della giustizia nei confronti dei delinquenti più pericolosi e per i reati gravi.

È per questo che la Commissione di Giustizia invita gli onorevoli deputati a dare il voto favorevole al disegno di legge.

AMATUCCI E RICCIO, *Relatori*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 238 — « Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni o una pena più grave.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Possono altresì fermare le persone su cui gravano fondati indizi di aver commesso un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a quattro anni, quando sono state condannate più volte per delitto non colposo o altra volta per delitto della stessa indole ovvero non hanno la residenza nel territorio dello Stato.

Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio, dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima Autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo avere avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Soppresso.